

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2019.

**Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 1 del 2018.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile», di seguito denominato codice, ed in particolare l'art. 42 ove è previsto:

che il volontariato organizzato di protezione civile partecipi al Servizio nazionale di protezione civile anche mediante la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile (comma 1);

che il Comitato duri in carica tre anni, svolga la sua attività a titolo gratuito, e sia composto dalla Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile - istituito presso il Dipartimento della protezione civile - designato dal rispettivo legale rappresentante e dalla Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale del volontariato di protezione civile - istituiti presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - designato per ciascuna regione e provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate (comma 2) e previste dall'art. 11, comma 1, lettera n) del codice;

che il Comitato si riunisca mediante incontri dei rappresentanti delle due commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e che le due commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non più di dieci membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attività (comma 3);

che fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 (comma 4);

che il suddetto Comitato nazionale del volontariato di protezione civile sia costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata (comma 1);

Visto l'art. 32, comma 6 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ove è previsto che sulle direttive in materia di volontariato organizzato di protezione civile, da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del codice, sia acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 42;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante «Istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2014 recante «Ricostituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 - aggiornamento conseguente agli Stati generali del volontariato, svoltisi a Roma nel mese di aprile 2012 e all'entrata in vigore della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

Ravvisata la necessità di dare attuazione all'art. 42 del codice e di costituire il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, al fine di garantire la partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale di protezione civile, garantendo altresì, senza soluzioni di continuità, l'apporto dei rappresentanti dei soggetti iscritti in ciascuno degli elenchi del volontariato di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 42 del codice;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 6 giugno 2019;

Decreta:


Art. 1.

### *Costituzione e finalità*

1. Il presente decreto costituisce, ai sensi dell'art. 42, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, di seguito denominato Comitato. Il Comitato partecipa al Servizio nazionale di protezione civile e opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Comitato, anche su richiesta del Dipartimento, svolge compiti consultivi di ricerca, approfondimento e confronto su tematiche relative alla promozione, alla formazione ed allo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile promuovendo altresì il raccordo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

3. Il Comitato esprime il parere sulle direttive in materia di volontariato organizzato di protezione civile proposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 15 del codice.



## Art. 2.

*Composizione*

1. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto da due commissioni, una territoriale, l'altra nazionale:

*a)* la Commissione territoriale - che rappresenta i soggetti iscritti negli elenchi territoriali del volontariato organizzato di protezione civile, istituiti presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (art. 34, comma 3, lettera *a*) del codice) - è composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei suddetti elenchi territoriali, che viene designato per ciascuna regione e provincia autonoma con le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate e in coerenza con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera *n*) del codice;

*b)* la Commissione nazionale - che rappresenta i soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato organizzato di protezione civile (art. 34, comma 3, lettera *b*) del codice), istituito presso il Dipartimento della protezione civile - è composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nel suddetto elenco centrale, che viene designato dal rispettivo legale rappresentante.

2. Per ciascuno dei rappresentanti effettivi di cui al comma 1 viene designato, un sostituto.

3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 individua un presidente ed un vice-presidente vicario.

4. Il Comitato e ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 adottano il proprio regolamento di funzionamento.

5. I Presidenti di cui al comma 3 assumono alternativamente, per un periodo di diciotto mesi, l'incarico di Presidente del Comitato.

6. Entrambe le commissioni individuano un proprio organismo direttivo con uguale numero di componenti, comunque non superiore a dieci, con il compito di stimolare e promuovere l'attività delle rispettive commissioni.

7. Le commissioni, nell'ambito delle proprie competenze, operano secondo modalità concordate al fine di addivenire ad un sistema di volontariato organizzato di protezione civile che, nel rispetto delle competenze istituzionali e delle specificità esistenti, sia il più possibile omogeneo sul territorio nazionale, anche al fine di proporre iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo così la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile, che possano fornire nel contempo ai cittadini informazioni utili sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza.

8. Ai componenti del Comitato, che svolgono la propria attività a titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione ai lavori i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in favore dei volontari impiegati in attività di protezione civile.

## Art. 3.

*Funzionamento e consultazione*

1. Il Comitato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, si riunisce presso il medesimo Dipartimento con la partecipazione dei componenti delle due commissioni ogni qual volta ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno tre volte l'anno.

2. Le convocazioni sono disposte, su richiesta di almeno uno dei Presidenti delle commissioni, dal Dipartimento della protezione civile.

3. Il servizio volontariato del Dipartimento della protezione civile cura la segreteria tecnica del Comitato durante le riunioni.

4. In presenza dei rappresentanti effettivi possono partecipare alle riunioni del Comitato anche i rispettivi sostituti, senza diritto di voto e senza riconoscimento dei benefici previsti dal comma 8 dell'art. 2.

5. Alle sedute del Comitato possono partecipare, al fine della condivisione delle attività e degli argomenti trattati, il Capo del Dipartimento della protezione civile, o suo delegato, il direttore dell'Ufficio volontariato e risorse del servizio nazionale del Dipartimento della protezione civile, il coordinatore del Servizio volontariato nell'ambito del predetto ufficio, i direttori delle direzioni regionali di protezione civile, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome specificamente individuati, nonché i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile di volta in volta individuati in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. Ai fini della partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale di protezione civile prevista dall'art. 42, comma 1 del codice, ed in particolare per esprimere il parere sulle direttive in materia di volontariato, il Comitato si riunisce con la partecipazione dei componenti dei soli organismi direttivi di cui al comma 6 dell'art. 2. In tal caso il Comitato opera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di ciascun organismo direttivo ed esprime il proprio parere con la maggioranza dei voti dei componenti presenti.

7. Per l'esame di particolari questioni di carattere tecnico-specialistico il Comitato, le singole commissioni o gli organismi direttivi possono istituire specifici gruppi di lavoro. Ai componenti dei predetti gruppi di lavoro, che svolgono la propria attività a titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione ai lavori i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nei regolamenti previsti ai sensi dell'art. 2, comma 4 sono indicate le modalità mediante le quali procedere alla costituzione dei gruppi di lavoro nell'ambito del Comitato, di ciascuna Commissione e degli organismi direttivi.

## Art. 4.

*Composizione e operatività del Comitato*

1. La composizione del Comitato, a seguito delle designazioni effettuate su base democratica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, è indicata nell'allegato 1.



2. Nella seduta d'insediamento di ciascuna commissione viene individuato un presidente ed un vice-presidente vicario.

3. Le designazioni dei componenti e dei sostituti di cui al comma 1 nonché dei presidenti e dei vice-presidenti vicari di cui al comma 2 sono valide, in mancanza di modifica, per tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Al fine di garantire l'alternanza prevista dall'art. 2, comma 5, il Comitato nella seduta d'insediamento provvede a nominare tra i due presidenti delle commissioni il Presidente del Comitato che assume tale carica per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le nuove nomine o le modifiche delle designazioni di cui al comma 1, successive all'entrata in vigore del presente decreto e dei successivi decreti triennali di cui al comma 6 del presente articolo, acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, immediata efficacia operativa ai fini del funzionamento del Comitato e sono riportate in un decreto del Capo Dipartimento, avente cadenza annuale.

6. Per i trienni successivi a quello decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto, alla nomina dei componenti del Comitato e dei relativi sostituti si provvede con successivi decreti del Capo Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tal fine le designazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2 pervengono entro due mesi dalla scadenza del triennio di riferimento. In mancanza di tali designazioni, al fine di garantire l'operatività del Comitato, restano valide le designazioni già acquisite e riferite al triennio precedente.

#### Art. 5.

##### *Norme di salvaguardia*

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

#### Art. 6.

##### *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante «Istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile»;

b) decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2014 recante «Ricostituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 - aggiornamento conseguente agli Stati generali del volontariato, svoltisi a Roma nel mese di aprile 2012 e all'entrata in vigore della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, recante» Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2019

*Il Presidente:* CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1949


Allegato 1 (Art. 4, comma 1)

#### RAPPRESENTANTI COMMISSIONE TERRITORIALE


Regione Abruzzo	Lellii Alessandro	Di Fiore Saverio
Regione Calabria	Pace Valentino	Bizzantini Maria
Regione Campania	De Lucia Domenico	D'Avino Raffaele
Regione Emilia Romagna	Bonini Volmer	Gumina Marcello
Regione Friuli Venezia Giulia	Vettorato Alessandro	De Ros Marsile Nimeha
Regione Liguria	Naso Giovanni	Cerri Alessandra
Regione Lombardia	Pasini Dario	Costa Giancarlo
Regione Marche	Olivi Saverio	Carducci Tamara
Regione Molise	Di Lullo Angelo	
Regione Piemonte	Fassero Marco	Quarta Sergio
Regione Puglia	Bisanti Salvatore	Perillo Matteo
Regione Sardegna	Mazzeo Francesco	Emmolo Pier Paolo
Regione Sicilia	Colaleo Lorenzo	Ditta Giovanni
Regione Toscana	Bonechi Federico	Romanelli Leardo
Regione Umbria	Santelli Giuliano	Busatti Sandro
Regione Valled'Aosta	Lanivi Maurizio	Agostino Francesco
Regione Veneto	Cappello Maurizio	Maran Massimo
Prov. Autonoma di Bolzano	Oberhollenzer Christoph	Gajer Giorgio
Prov. Autonoma di Trento	Roncador Andrea	Ioppi Tullio

#### RAPPRESENTANTI COMMISSIONE NAZIONALE

Associazione volontari di protezione civile del Gruppo A2A	Bossi Luigi	Bongiorni Paola
Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani AFMAL	Fra D'Auria Gerardo	Barnaba Antonio
Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani Agesci	Burattini Patrizia	Nestola Ivo



Associazione Nazionale Geometri volontari per la protezione civile Agepro	Merlino Giuseppe	Zofrea Aldo	ERA European Radio-amateurs Association - ERA	Vella Marcello	Gamboni Marco
Associazione Nazionale Medici di Famiglia volontari per le Emergenze AMFE	Barbati Domenico	Meli Fabrizio	Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile	Pomari Paolo	Galliano Luca Matteo
Associazione Nazionale Alpini ANA	Bertone Roberto	Manghina Paolo	Federazione Motociclistica Italiana	Mori Antonio	Parisi Pasquale
Associazione Nazionale Autieri d'Italia ANAI	Sebbio Silvio	Carrara Antonio	Federazione Italiana Attività Subacquee - Fias	Amato Angelo	Galli Bruno
Associazione Nazionale Carabinieri ANC	Cocchi Pierpaolo	Neri Corrado	Federazione Italiana Nuoto - Ass. naz. Di volontariato di protezione civile - FIN	Sabatini Alessandro	Andreana Giuseppe
Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze Anpas	Dematteis Luciano	Lizza Carmine	Federazione Italiana Pescartiva e Attività Subacquee - FIPSAS	Trasarti Andrea	Rapetti Giuseppe
ASS. Protezione Civile Gruppo Lucano	Priore Giuseppe	Martocchia Pierluigi	Federazione Italiana Ricetrasmisisoni Citizen's Band - FIR CB	Losi Patrizio	Garbolino Boot Luca
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo ANVVFC	Girolamo Balistreri	Piero Balistreri	Gruppo Chirurgia d'Urgenza per interventi di protezione Civile Onlus - GCU	Montanaro Francesca	Coli Patrizia
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari ANVVFFV	Bonello Luca	Durbano Giulia	Lares Italia - Unione Nazionale Laureati Esperti in Protezione Civile	Santoro Andrea	Romeo Saverio
Associazione Radioamatori Italiani ARI	Sartori Graziano	Lupi Alessandro	Legambiente Onlus	Ottaviani Francesca	Nuglio Simone
Assistenti Sociali per la Protezione Civile Asproc	Pula Gian Vittorio	Mordeglia Silvana	Nucleo protezione civile Inps	Sarrocco Sergio	Corsico Rosina
Associazione Volontari Italiani del sangue - protezione civile AVIS	Barigazzi Pier Luigi	Tognacca Roberto	Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano - Modavi Protezione Civile	Buffolano Emanuele	D'Orazio Livio
Associazione Nazionale Cives onlus Cives	Fiorda Maurizio	Marfella Francesca	Pediatria per l'Emergenza Onlus	Masetti Antonio	Calafiore Paolo
Caritas Italiana	La Regina Andrea	Pietrobon Marcello	Prociv Italia - Associazione Nazionale Volontari Protezione Civile e Sanità	Garau Emilio	Picotti Marco
Centro Alfredo Rampi Onlus	Mantua Roberto	Grano Michele	Prociv Arci	Mangani Fabio	Maietto Alessandro
Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta - Cisom	Di Iorio Luigi	Pinto Folicaldi Francesco	Proteggere Insieme Onlus	Cerrato Roberto	Coral Renzo
Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani - CNGEI	Roscani Fabio	Parisi Maria Luisa	Psicologi per i Popoli - Federazione	Galliano Donatella	Ranzato Luigi
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS	Pesci Corrado	Guiducci Mauro	Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza - R.N.R.E.	D'Angelo Fausto	Monti Marco
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia	Corsinovi Alberto	Faticenti Gionata	Simo Humanitas - Società Italiana Maxillo Odontostomatologica Humanitas Onlus	Orefici Mauro	Falconieri Alberto
Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte	Bigando Remo	Pirone Sergio Giacomo	Sipem SOS Federazione - Società Italiana Psicologia dell'emergenza	Ferri Roberto	Sozzi Anna
Croce Rossa Italiana - CRI	Brunialti Alessandro	Matteoni Anna			



Associazione SNE - Supporto Nazionale Emergenze	Bernardi Giuliano	Peafrini Matteo
Società Nazionale Salvamento	Marino Giuseppe	Grandi Romano
SWRTT Swift Water Rescus Team Toscana	Acampora Marco	Faldella Federica
Unità cinofile Italiane da Soccorso - UCIS	Piccinelli Bruno	Salvi Davide
Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali - Unitalsi	Molina Maria Gisella	Trepiccione Carmela
Unità Medico Veterinaria volontaria di protezione civile di Fossano	Giordana Guido	Biasini Gina
Vigilanza Antincendi Boschi Italia Onlus - VAB	Scala Mirko	Martino Fabio Nicola Antonio

19A06478

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2019.

**Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. dott.ssa Fabiana DADONE.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto 5 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dr.ssa Fabiana Dadone è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la pubblica amministrazione, on. dott.ssa Fabiana Dadone, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 26 settembre 2019, il Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, on. dott.ssa Fabiana Dadone, di seguito denominato Ministro, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, amministrative e di codificazione, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di:

a) lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati;

b) semplificazione amministrativa e normativa nell'ambito degli specifici indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le funzioni in materia di lavoro pubblico, di organizzazione e di gestione delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1, lettera a) si esplicano in tutte le attività riguardanti i seguenti ambiti:

a) l'organizzazione, il riordino e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti, nonché il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione degli articoli 5 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, anche in relazione alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, la qualità dei servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

